CAMERA DEI DEPUTATI N. 1184

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti

Presentata il 2 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il movimento di protesta e di rivendicazione che ormai si è sviluppato nel nostro Paese per reclamare l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buona uscita di quella parte del pubblico comparto che ancora ne è escluso, ha coinvolto ormai tutte le massime istituzioni, dal Parlamento alla Corte costituzionale, stante l'equità e la giustizia poste a base delle rivendicazioni. Le sentenze della magistratura, sia ordinaria che amministrativa, ormai si susseguono a valanga, i rinvii del Parlamento stesso e, più ancora, dei governi e delle maggioranze che sino ad ora li hanno sostenuti appaiono non più tollerabili e si avvicina sempre di più il giorno in cui si dovrà finalmente rendere giustizia ai pubblici dipendenti.

Ed un Parlamento che sia succube di un Esecutivo per « alibistici » motivi di bilancio, che invece possono essere superati con un taglio alle ingenti spese partitocratiche, è da ritenersi che non lo voglia alcuno di noi.

Non dimentichiamo del resto che la Corte costituzionale preme e, dopo la cauta e prudente sentenza n. 220 del 1988, ha emesse numerose sentenze successive sempre più minacciose e precise.

Quali saranno le conseguenze se il problema fosse così risolto anche dalla Suprema Corte ? Gravissime. E non sarebbe questa la prima volta che essa ha profondamente colpito l'intollerabile, estrema lentezza del Parlamento e l'ostilità del Governo nel recupero doveroso di un minimo di giustizia sociale.

Per questo motivo urge ormai che il Parlamento esaudisca le aspettative degli interessati al più presto, per porre fine ad una ingiustificata diversità di trattamento esistente nel pubblico comparto, una odiosa ed inaccettabile discriminazione che ripugna ad un qualsiasi Stato che si dica « sociale ».

Infatti l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine servizio per gli iscritti all'INADEL (dipendenti enti locali e della sanità), a norma della legge n. 299 del 1980, così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 13 novembre 1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; restano invece, e ignominiosamente, ancora esclusi dall'inalienabile analogo diritto gli impiegati dello Stato e delle aziende autonome (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032), i dipendenti degli enti pubblici non economici (legge 20 marzo 1975, n. 70), i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato (legge 14 dicembre 1973, n. 89).

Questa normativa così schizofrenica ed eterogenea ha indotto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ad affermare (sentenza n. 220 del 1988) che: « ... appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normativa complessiva... ».

La presente proposta di legge si propone di creare le condizioni per porre finalmente termine a questa ingiustificata discriminazione fra i pubblici dipendenti e di avviare quel processo di omogeneizzazione così autorevolmente indicato sia dal legislatore che dalla stessa Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'indennità integrativa speciale entra a far parte della base per il calcolo della buonuscita per quei settori del pubblico impiego che non godano di questo trattamento.

Con l'articolo 2 si stabilisce il diritto alla riliquidazione, con decorrenza retroattiva al 30 maggio 1982, computando l'indennità intregrativa speciale, vigente all'atto della cessazione del servizio, per i dipendenti che da quella data in poi abbiano riscosso la definitiva liquidazione, senza tener conto della data di cessazione dal servizio. La data del 30 maggio 1982 corrisponde alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, con la quale è stato riconosciuto questo diritto ai dipendenti del comparto degli enti locali e della sanità.

Con l'articolo 3 si prevede il finanziamento dell'operazione di omogeneizzazione che non comporta, peraltro, sensibili oneri per il bilancio dello Stato, in quanto alla maggiore uscita corrisponderà una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 4 si lascia la possibilità agli esclusi da questo provvedimento di poter fare eventualmente valere le proprie ragioni per vie giudiziarie, perché la presente proposta di legge estinguerebbe soltanto i giudizi pendenti di coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 di questo provvedimento.

Onorevoli colleghi, nel dare atto alla ANLA-FER che da anni ed anni si batte insieme a poche altre forze sociali e sindacali, come la CISNAL, su questa frontiera, non siamo, non siate spaventati dalla profonda crisi economica che ci è dinanzi per rinviare ancora il momento nel quale giustizia sia fatta. Se questa crisi economica è stata indotta dal sistema partitocratico insieme ad essa dobbiamo constatare

come si sia aperta ed approfondita proprio a causa di esso una crisi sociale gravissima.

Ma uno Stato è sociale, con ciò legittimando sul piano etico e comunitario la ragione stessa della sua esistenza, o non ha ragione di essere.

Con ciò intendiamo richiamarvi alle condizioni ed ai modi del risanamento del quale si parla: esso deve operare certamente i tagli necessari alle spese clientelari e partitocratiche, ma tali tagli devono essere socialmente accettabili, così da qualificare in positivo le scelte del Parlamento e del Governo, estendendo la base contributiva, ripristinando i diritti degli esclusi e degli emarginati, ma soprattutto individuando un modello nuovo di sviluppo attraverso il quale la logica capitalistica e partitocratica della maggioranza, con la privatizzazione degli utili e con un loro costo sociale intollerabile, venga respinta.

È su questa nuova frontiera che può collocarsi la speranza e, con essa, la volontà di chiedere e di ottenere giustizia. Prima che mortificazione profonda per il legislatore, essa venga imposta per mano della magistratura e magari per volontà popolare, diretta e sovrana dinanzi al nostro immobilismo ed alla nostra insensibilità verso la società civile che soffre.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, entra a far parte della base di calcolo per la indennità di buonuscita di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e alle altre disposizioni previste per analoghi ordinamenti previdenziali.

ART. 2.

1. I computi previsti dalla presente legge sono effettuati con decorrenza dal 30 maggio 1982, in armonia con la legge 29 maggio 1982, n. 297, per gli enti locali e si applica per tutto il periodo di servizio effettuato o computato. Ai dipendenti destinatari dell'articolo 1 ed ai loro aventi causa che abbiano riscosso definitivamente la buonuscita dalla data del 30 maggio 1982 in poi, viene liquidata nuovamente d'ufficio l'indennità stessa, computando nel calcolo anche la indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 e con l'aumento di un punto percentuale delle ritenute in conto entrate tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976 n. 177, e successive modificazioni, e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 21 della stessa legge.

ART. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, se riguardano coloro che rientrano nei termini di cui all'articolo 2, sono dichiarati estinti d'ufficio.

2. Sono fatte salve le altre vertenze giudiziarie non ancora passate in giudicato che conservano la loro efficacia.